



SENT. NR. 119/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Composta da

Vittorio RAELI

Presidente

Marco CATALANO

Consigliere relatore

Riccardo PATUMI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al nr. 46718 del registro di Segreteria.

TRA

Procuratore Regionale presso la Corte dei conti.

ATTORE

CONTRO

ANNUNZIATA Luigi nato a Terzigno (NA) il 04.02.1966, e ivi residente in Via Guglielmo Marconi n. 129, codice fiscale NNNLGU66B04L142T, assistito dall'Avv. Luigi Tretola, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo PEC avv.luigitretola@pec.giuffre.it;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per Procuratore Regionale:

Voglia la Sezione giurisdizionale adita condannare il Sig. Luigi Annuziata,

SENT. NR. 119/2026/R

come sopra generalizzato, a pagare in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale cagionato dall'illecito contestato, € 12.000,00 (euro dodicimila,00) ovvero quello diverso che riterrà di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della sentenza sino al momento della integrale soddisfazione e, in ogni caso, con condanna al pagamento delle spese di giudizio;

Per ANNUNZIATA Luigi:

A) In via preliminare:

- dichiarare il difetto di giurisdizione e, nella denegata ipotesi di conferma, il difetto di competenza territoriale, in favore della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale della Campania, di Napoli o di Salerno, per le ragioni di cui al motivo sub 1), che qui si intenda per trascritto;

- in via gradata, dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità dell'azione e/o disporre la sospensione del giudizio, per le ragioni meglio chiarite al motivo sub 2), che qui si intenda per trascritto;

- in via ulteriormente gradata, dichiarare nullo e/o inammissibile l'atto di citazione per le ragioni di cui al motivo sub 3), che qui si intenda per trascritto;

B) nel merito:

- in via principale, respingersi l'atto di citazione cui si resiste, in quanto infondato per le ragioni meglio chiarite al motivo sub 4), che qui si intenda per trascritto;

- in via del tutto gradata, ex art. 1 della L. n. 20/94, ridurre l'addebito per le ragioni meglio chiarite al motivo sub 5), che qui si intenda per trascritto.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale

SENT. NR. 119/2026/R

conveniva in giudizio ANNUNZIATA Luigi davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna evidenziando una fattispecie di danno erariale che così si sintetizza.

Con nota ai sensi dell'art. 129, comma 3, del D. Lgs. n. 271/1989, trasmessa via pec in data 23.2.2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania (SA) inviava alla Procura regionale copia delle richieste di rinvio a giudizio avanzate nei procedimenti penali RGNR nn. 407/2019 e 1778/2021 mod. 21 a carico di oltre cinquecento imputati, ai quali erano contestati a vario titolo i reati di cui agli artt. 476, comma 2, e 640, comma 2, Cod. pen. Veniva, pertanto, disposta l'apertura dell'istruttoria di responsabilità contrassegnata dal numero I00342/2023.

Le condotte delittuose per le quali la predetta Procura della Repubblica esercitava l'azione penale, accertate all'esito di articolate indagini di polizia giudiziaria, afferivano all'emissione da parte dell'Istituto professionale paritario Passarelli di San Marco di Castellabate (SA) di centinaia di falsi diplomi di qualifica professionale e di diplomi di maturità, utilizzati dagli interessati per accedere alle graduatorie del personale A.T.A. e/o a quelle relative ai docenti in ambito scolastico, nonché di decine di diplomi di specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento di sostegno.

In particolare in data 30.10.2017, ANNUNZIATA Luigi presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2017-2019 del personale A.T.A., III fascia, profilo di collaboratore scolastico, presso l'Istituto tecnico industriale statale G.

SENT. NR. 119/2026/R

Marconi di Forlì, indicando e autocertificando nella predetta domanda, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, il possesso del diploma di qualifica di Operatore dei servizi sociali, conseguito nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto professionale paritario Passarelli di San Marco di Castellabate (SA), con votazione 100/100.

Invero gli esiti delle indagini hanno documentato, senza alcun margine di incertezza: i) non essere il convenuto in possesso dell'autocertificato diploma di qualifica di operatore dei servizi sociali; ii) avere il convenuto intenzionalmente e falsamente autocertificato il possesso del predetto diploma all'atto della domanda di inserimento nelle graduatorie scolastiche; iii) avere lo stesso conseguito, in ragione di ciò, l'accesso alle graduatorie e il collocamento utile nelle stesse per il conferimento degli incarichi di supplenza da parte delle istituzioni scolastiche.

Ad avviso della Procura l'attività dell'ANNUNZIATA era foriera di danno erariale avendo conseguito l'assunzione presso istituzioni scolastiche pubbliche mediante falsa autocertificazione di un diploma di qualifica, quello di operatore dei servizi sociali, mai effettivamente conseguito, con conseguente danno all'erario di € 24.513,88, il cui 50% veniva chiesto con la citazione.

Ritualmente costituito la difesa del predetto eccepiva:

DIFETTO DI GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI E SULLA INCOMPETENZA TERRITORIALE DELLA CORTE DEI CONTI DELL'EMILIA-ROMAGNA.

In particolare, asseriva che la competenza fosse del circondario di

SENT. NR. 119/2026/R

Napoli o di Salerno.

Asseriva che era pendente il processo penale, che egli ha agito in totale buona fede ed ha svolto regolarmente il servizio presso l'Istituto Scolastico Comprensivo di Predappio e, nello specifico, presso la scuola di Premilcuore, dal 17/9/2018 al 30/6/2019 e dal 17/9/2019 al 22/2/2020, con la qualifica di collaboratore scolastico.

Peraltro, stante la piena fruizione da parte della P.A. e della comunità amministrata della prestazione quale vantaggio comunque conseguito, non vi è alcun danno e, conseguentemente, alcuna domanda di risarcimento.

Eccepiva altresì la prescrizione della pretesa.

Alla udienza del 10.6.2026 assistiti dal segretario dott. Salvatore Castelli, dopo la relazione del magistrato, sentito il PR nella persona della dott.ssa Guida Iorio e l'avv. Villani Salvatore Vito, in sostituzione dell'avv. Tretola Luigi, la causa passava in decisione.

DIRITTO

GIURISDIZIONE

Anzitutto, è indubitabile che in relazione al fatto dannoso in esame insista la giurisdizione della Corte dei conti, considerando il rapporto di servizio instaurato dal convenuto con l'Amministrazione scolastica danneggiata, ovvero il Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito, "MIM"). Il rapporto di servizio, nel caso di specie, consegue, infatti, al rapporto di lavoro subordinato di natura pubblica, ancorché contrattualizzato e a tempo determinato, disciplinato nei vari contratti stipulati dal convenuto con gli istituti scolastici pubblici dell'Emilia-

SENT. NR. 119/2026/R

Romagna, a fronte dell'inserimento del Sig. ANNUNZIATA nelle graduatorie a ciò dedicate.

INCOMPETENZA PER TERRITORIO

Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di competenza per territorio.

La difesa afferma che la competenza per territorio dovrebbe essere, in considerazione della residenza del sig. Annunziata quella di Napoli, ovvero di quella di Salerno, in ragione del fatto contestato.

Questo Collegio ricorda, innanzitutto, che l'articolazione della Corte dei conti è su base regionale e non provinciale, con la conseguenza, che giammai potrebbe essere competente Salerno o Napoli, ma al più la Sezione Campania.

Al riguardo l'art. 9 – (Sezioni giurisdizionali regionali) del c.g.c. afferma che

1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale

Si evidenzia, però, che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) del c.g.c., la competenza per territorio è radicata nella regione ove si è verificato il danno, e quindi l'Emilia – Romagna.

In particolare, si dispone che

i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del

SENT. NR. 119/2026/R

territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione

PRESCRIZIONE

Nessun decorso del termine di prescrizione quinquennale può essere, poi, utilmente eccepito dal convenuto, in quanto le condotte attive in contestazione - sostanziatesi in ripetute mendaci dichiarazioni e autocertificazioni all'amministrazione scolastica circa il possesso del diploma di qualifica - risultano per *tabulas* connotate dall'occultamento doloso del danno, cioè da un'attività soggettivamente fraudolenta e oggettivamente diretta ad occultare il danno (per tutte, Corte dei conti, Sezione giur. Lombardia n. 12/2016); per l'effetto, il diritto al risarcimento si prescrive sì in cinque anni, ma decorrenti dalla data della sua scoperta, coincidente per costante giurisprudenza con la data del rinvio a giudizio (cfr. per tutte, Corte conti, Sezione III centrale n. 143/2009) o, al più, con la precedente richiesta di rinvio a giudizio o altro atto di esercizio dell'azione penale (cfr. per tutte Corte conti, Sezione I centr. n. 56/2007) risalente nella fattispecie oggetto del presente giudizio al 12.4.2022.

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Non sussiste alcuna pregiudizialità penale, attesa la reciproca indipendenza della giurisdizione contabile e di quella ordinaria, stanti i limiti di cui all'art. 106 c.g.c.

MERITO

In merito all'elemento soggettivo, ritiene questa Corte che si sia raggiunta la prova del dolo, nonostante la spiegata difesa.

SENT. NR. 119/2026/R

In data 30.10.2017 ANNUNZIATA Luigi presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2017-2019 del personale A.T.A., III fascia, profilo di collaboratore scolastico, presso l'Istituto tecnico industriale statale G. Marconi di Forlì, indicando e autocertificando nella predetta domanda, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, il possesso del diploma di qualifica di Operatore dei servizi sociali, conseguito nell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto professionale paritario Passarelli di San Marco di Castellabate (SA), con votazione 100/100.

Il possesso di tale diploma di qualifica, unico titolo indicato e autocertificato dall'interessato nella domanda, gli permetteva di essere utilmente inserito nelle graduatorie di III fascia del personale A.T.A. per il triennio 2017-2019 e di conseguire l'impiego quale collaboratore scolastico presso l'istituzione scolastica di cui alla seguente tabella:

PERIODO	IMPIEGO	SEDE
Dal 17/09/2018 al 30/06/2019	Assegnazione supplenza A.T.A.	Istituto Comprensivo di Predappio (FC)
Dal 17/09/2019 al 22/02/2020	Assegnazione supplenza A.T.A.	Istituto Comprensivo di Predappio (FC)

Le indagini di polizia giudiziaria coordinate della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania hanno accertato la falsità del titolo di studio autocertificato da ANNUNZIATA Luigi, vale a dire del diploma attestante la sua qualifica di operatore dei servizi sociali, asseritamente conseguito presso l'Istituto professionale parificato Passarelli di San Marco di Castellabate (SA), anno accademico 2012/2013, sessione straordinaria agosto 2013, votazione 100/100. Infatti:

SENT. NR. 119/2026/R

Nessuna sessione straordinaria di esami presso il predetto Istituto era stata indetta nell'agosto del 2013 e nessuna prova d'esame relativa alla sessione straordinaria aveva effettivamente ivi avuto luogo, come confermato anche dalle dichiarazioni dei componenti della commissione d'esame i cui nominativi erano indicati nei registri degli esami rinvenuti e sequestrati nel corso delle indagini, i quali escludevano di avervi mai partecipato e disconoscevano anche le firme apposte sui verbali.

Il diploma di operatore dei servizi sociali rilasciato ad ANNUNZIATA Luigi recava una matricola - n. 109708*2012 - che non poteva in nessun caso essere ricondotta all'Istituto Passarelli, in quanto matricola riferita a uno stock di pergamene rilasciate ufficialmente da un altro Istituto e, precisamente, dall'Istituto Statale Pittoni di Pagani.

In definitiva, gli esiti delle indagini hanno documentato, senza alcun margine di incertezza: i) non essere il convenuto in possesso dell'autocertificato diploma di qualifica di operatore dei servizi sociali; ii) avere il convenuto intenzionalmente e falsamente autocertificato il possesso del predetto diploma all'atto della domanda di inserimento nelle graduatorie scolastiche; iii) avere lo stesso conseguito, in ragione di ciò, l'accesso alle graduatorie e il collocamento utile nelle stesse per il conferimento degli incarichi di supplenza da parte delle istituzioni scolastiche.

Se, quindi, il diploma lo ha ottenuto in una sessione fantasma, era a conoscenza della falsità dell'atto.

Pertanto, non solo sussiste l'elemento soggettivo del dolo, ma esso si

SENT. NR. 119/2026/R

rileva decisivo per le seguenti ulteriori considerazioni.

Sul punto illuminante è la motivazione della sentenza 552 del 2025 del tribunale di Salerno sezione lavoro in fattispecie analoga ha così affermato:

Tale considerazione si trae direttamente dal dato normativo e, in particolare, dal citato art. 8, comma 2, lett. d), del D.M. n. 640/2017, il quale espressamente prevede che le autodichiarazioni mendaci rese all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il quadriennio 2017/2020 comportano «l'esclusione degli aspiranti» dalla relativa procedura e la caducazione di tutti i conseguenti atti assunti dall'amministrazione.

È perciò destituita di qualsivoglia fondamento la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la dichiarazione non veritiera resa all'atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per il personale A.T.A. sarebbe stata del tutto irrilevante, dal momento che egli, anche avvalendosi di 10,30 punti, anziché dei 14,40 ingiustamente riconosciuti in suo favore, avrebbe in ogni caso maturato il diritto all'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia ed avrebbe avuto accesso alle nomine scolastiche, anche in considerazione del fatto che moltissimi altri concorrenti, iscritti in graduatoria, pur avendo ottenuto un punteggio inferiore al suo, avevano del pari conseguito l'impiego in diversi istituti scolastici.

Se infatti la falsità dichiarativa comporta ex lege l'estromissione dall'intera procedura, questo determina di per sé la fuoriuscita dal sistema e la perdita dei benefici conseguiti (iscrizione nella graduatoria e ottenimento dell'impiego), senza alcuna necessità di vagliare il punteggio realizzato tanto dal dichiarante,

SENT. NR. 119/2026/R

quanto dagli altri partecipanti alla procedura.

Infine, va rigettata l'eccezione di compensazione del lucro con il danno avanzata dalla difesa che richiama il costante orientamento della Suprema corte in merito all'applicazione dell'art. 2126 c.c.

Piuttosto si evidenzia che è notorio e costituisce diritto consolidato della Corte il principio per cui una prestazione lavorativa effettuata in assenza di requisiti (e con dolo in questo caso) è qualitativamente inferiore rispetto a quella analoga prestata da soggetto regolarmente vincitore.

Si tratta di una considerazione fatta propria dal Procuratore regionale, che ha limitato la sua richiesta risarcitoria al 50% di quanto indebitamente percepito.

Ritiene questa Corte che, attesa la limitata attività materiale svolta dal convenuto, il danno possa essere quantificato nel 40% di quanto illegittimamente locupletato (€ 24.513,88), e quindi € 9.805,55.

Alla condanna al pagamento della sorte capitale consegue quella degli interessi e della rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (che si indica nel 22.2.2020, ultimo giorno dell'anno di indebita percezione), fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota della segreteria.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto dal

SENT. NR. 119/2026/R

Procuratore Regionale nei confronti di ANNUNZIATA Luigi, così provvede:

a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna il predetto al pagamento della somma di € 9.805,55 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla percezione delle somme (che si indica nel 22.2.2020, ultimo giorno dell'anno di indebita percezione), fino alla data della presente sentenza; e degli interessi legali sulla somma così determinata fino all'effettivo soddisfo a favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

b) condanna ANNUNZIATA Luigi a pagare, in favore dell'erario le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 64,00 (sessantaquattro/00).

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 10 giugno 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott. Marco Catalano

dott. Vittorio RAELI

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 25 giugno 2026

Il Direttore della Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(firmato digitalmente)